

CITTÀ DI FIUMICINO



AREA AMBIENTE E RISERVA - STRATEGIA DEL TERRITORIO E PROGETTAZIONE - PROJECT FINANCING – FONDI STRUTTURALI – AGRICOLTURA –
CACCIA E PESCA

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Abbattimenti.....	5
Art. 4 Sostituzioni e trapianti.....	8
Art. 5 Interventi di potatura.....	9
Art. 6 Prescrizioni tecniche per potature e trapianti.....	10
Art. 7 Salvaguardia delle piante e del suolo.....	11
Art. 7.1 Difesa fitosanitaria.....	12
Art. 8 Salvaguardia dei terreni incolti.....	13
Art. 9 Altri interventi prescritti.....	13
Art. 10 Smaltimento dei rifiuti vegetali.....	14
Art. 11 Uso e tutela delle aree a verde pubblico.....	14
Art. 12 Utilizzazione delle aree verdi pubbliche per manifestazioni ed eventi.....	14
Art. 13 Condotta dei cani in aree pubbliche.....	15
Art. 14 Edilizia privata.....	16
Art. 15 Spese istruttorie.....	16
Art. 16 Sanzioni.....	17
Art. 17 Trattamento dei dati personali.....	18
Modulo “A”	19

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di Fiumicino, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici su tutto il territorio comunale e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione comunale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo:
 - assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale;
 - adotta tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica;
3. È compito dell'Amministrazione comunale:
 - a) preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
 - b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure culturali, ecc.) della vegetazione arborea ed arbustiva;
 - c) disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene;
 - d) definire le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la fitomassa nel contesto urbano/extrurbano e le connessioni tra le aree verdi (*Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali*).

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli individui arborei – sia su aree di proprietà pubblica che privata – ed alle aree verdi pubbliche, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3, ed integra le norme contenute nei seguenti regolamenti, codici e piani:
 - Regolamento edilizio comunale [Deliberazione C.C. n. 58 del 21/12/2012];
 - Regolamento di igiene urbana [Deliberazione C.C. n. 46 del 20/11/2012 - Aggiornata al 03/08/2017, deliberazione C.C. n. 73/2017];
 - Regolamento cavi stradali [Deliberazione C.C. n. 96 del 23/12/2024];
 - Regolamento dei contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione [Deliberazione C.C. n. 27 del 31/05/2011];
 - Codice della strada,
 - Codice penale,
 - Codice civile,
 - Legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura,
 - Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia forestale,
 - Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano adottato con Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2020, limitatamente alle aree incluse nella stessa,
 - Piano AIB pluriennale della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

per quanto non espressamente richiamato, valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici del Comune di Fiumicino e paesaggistici (PTPR).

2. I proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti ambiti:
 - a) agli impianti arborei industriali quali frutteti e vigneti ed agli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive; tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
 - b) alle zone boscate, soggette alla L.R. Lazio n. 39/2002 e ss. mm. ii. (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) ed al Regolamento regionale n. 7/2005 di attuazione dell'art. 36 della medesima L.R.;
 - c) agli alberi ed ai gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi ed alle normative vigenti;
 - d) alle piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche in attività;
 - e) agli alberi appartenenti a specie o varietà, non tutelate, che a piena maturità non raggiungono una altezza di 3 m ed a quelle ricadenti in aree non sottoposte a vincolo ambientale/paesaggistico aventi circonferenza del fusto inferiore a 60 cm (misurata ad 1 m da terra);
 - f) agli alberi policormici singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva inferiore a 78,5 cm ($\varnothing < 25$ cm), misurata all'altezza di 130 cm dal colletto;
 - g) agli arbusti a portamento cespuglioso ed ai cespugli, ad esclusione degli esemplari, anche se isolati, tutelati dalla vigente normativa in materia;
 - h) alle specie alloctone invasive, come ad esempio la robinia, l'ailanto e altri popolamenti omogenei isolati, qualora ne sia verificato lo sviluppo infestante sul territorio.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano:
 - a) in tutte le aree per le quali vigono le norme del regolamento edilizio;
 - b) alle alberature in proprietà pubbliche e private, comprese quelle collocate lungo le strade;
 - c) alle alberature di specie tipiche del territorio comunale, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Leccio (*Quercus ilex*) e l'Eucalipto (*Eucalyptus*), disposte sia singolarmente che in filari o in gruppi lungo fossi, corsi e specchi d'acqua, fondi agricoli e nelle adiacenze di fabbricati rurali, indipendentemente dalla dimensione della pianta;
 - d) alle piante di Sughera (*Quercus suber*) in applicazione della Legge n. 759/1956 e ss.mm.ii. (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera) e dell'art. 56 del Regolamento regionale n. 7/2005, indipendentemente dalla dimensione della pianta;
 - e) alle palme aventi circonferenza del tronco superiore a 50 cm. Fa eccezione la palma nana di Sant'Antonio (*Chamaerops humilis*) la cui tutela è estesa a tutti gli individui;
 - f) alle aree a vegetazione spontanea, con particolare riguardo alle aree dunali coperte dalle Cenosi e serie della vegetazione dunale e di macchia mediterranea;
 - g) a tutte le specie di cui all'art. 1 della L.R. Lazio n. 61/1974 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea).
5. Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente regolamento, anche le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco.
6. I proprietari delle alberature di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità effettuando tutte le necessarie cure vegetative, con particolare riferimento a quelle imposte da lotta obbligatoria contro agenti patogeni.
7. Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dall'art. 3 della L. R. n. 1/2009 e ss.mm.ii. (Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo). L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della L. R. n. 1/2009 come sostituito dalla L. R. n. 7/2018, dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, secondo le procedure amministrative e la modulistica approvate con Determinazione 23 aprile 2019, n. G05081

(BUR Lazio n. 37 Supplemento n. 1 del 07/05/2019).

8. Nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, di cui ai precedenti commi, in assenza di apposita autorizzazione preventiva rilasciata secondo la procedura di cui al successivo articolo, dall'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato.

Art. 3 Abbattimenti

1. La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione dell'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi e alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici (PAI), zone a protezione speciale (ZPS), siti di interesse comunitario (SIC), e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici nonché inclusi nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali, naturali, paesaggistica o di uso civico.
2. L'Ufficio competente di cui al comma 1 autorizza gli abbattimenti di specie arboree sussistendo le seguenti condizioni che dovranno essere documentate e asseverate da tecnico abilitato:
 - a) nell'ambito di luoghi pubblici:
 - a.1) deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o la sussistenza di una condizione patologica degenerativa irreversibile ed irrecuperabile;
 - a.2) in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere – anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico – allo spostamento in altro luogo dell'alberatura, prioritariamente nella località specifica del Comune di Fiumicino da dove è stata/e espiantata/e la/le alberatura/e;
 - a.3) in caso di necessità legata alla tutela di beni culturali, archeologici e storici;
 - b) nell'ambito di luoghi privati deve essere accertata almeno una delle seguenti condizioni, che dovranno essere documentate e asseverate da tecnico abilitato:
 - b.1) pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
 - b.2) pericolo per la pubblica o privata incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittime, derivante dal permanere dell'alberatura;
 - b.3) esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 circa obblighi e prescrizioni da rispettare nell'esecuzione degli interventi di potatura e dagli obblighi di legge a tutela della pianta;
 - b.4) interferenza con interventi edilizi autorizzati.
3. La richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberature deve essere inoltrata in bollo all'Ufficio competente di cui al comma 1, utilizzando obbligatoriamente (pena l'inammissibilità della domanda) il modulo A (allegato al presente regolamento) ed unendo la documentazione indicata di seguito:
 - 3.1. nei casi di cui al comma 2 punto b.1, alla domanda dovrà essere allegata una Relazione a firma di tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale o perito agrario o biologo), completa di perizia tecnica e scheda VTA, con la descrizione dei bersagli dell'ipotetico schianto, documentazione fotografica idonea (per rappresentazione e dimensione) della/e alberatura/e da abbattere, che attesti e rappresenti chiaramente lo stato di salute precario della pianta/e e/o la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica o privata incolumità.
Unicamente per le alberature ricadenti nella RNSLR nel caso in cui i difetti dichiarati non siano riscontrabili dalla sola analisi visiva potranno essere richiesti dall'Amministrazione i risultati di prove strumentali.

Alla Relazione dovrà essere allegata planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo.

Resta la facoltà del proprietario, per gli interventi in aree non soggette a vincoli ambientali e/o soggetti alla disciplina del D.lgs. 42/2004 ss.mm.ii., nel caso in cui ritenga che l'albero provochi immediato e grave pericolo per l'incolumità pubblica o privata, procedere all'abbattimento sotto propria diretta responsabilità.

In tal caso il proprietario comunicherà all'indirizzo pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, l'intervento effettuato d'urgenza, previa verifica da parte di un tecnico incaricato; entro 48 ore dalla comunicazione di abbattimento dovrà trasmettere specifica perizia tecnica corredata da documentazione fotografica datata (completa di modulistica e diritti di istruttoria di cui al presente regolamento), in tal caso l'ufficio, di cui al comma 1, produrrà autorizzazione in sanatoria con le relative prescrizioni.

Resta inoltre salva la possibilità del proprietario di avvertire le autorità di pubblica sicurezza, richiedendo un intervento immediato ai Vigili del Fuoco, in caso di gravissimo ed imminente pericolo.

3.2. Nei casi di cui al comma 2 punto b.2, alla domanda dovrà essere allegata una Relazione a firma di tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile, ecc.), completa di perizia tecnica, con la descrizione dei bersagli dell'ipotetico schianto, documentazione fotografica idonea (per rappresentazione e dimensione) della/e alberatura/e da abbattere e delle strutture danneggiate, che attesti e rappresenti chiaramente la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica o privata incolumità dovuta ai danni causati dalla pianta alle strutture.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da abbattere, delle strutture a rischio di compromissione e delle piante da piantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo.

Unicamente per le alberature ricadenti nella RNSLR nel caso in cui i difetti dichiarati non siano riscontrabili dalla sola analisi visiva potranno essere richiesti dall'Amministrazione i risultati di prove strumentali.

3.3. Nei casi diversi da quello di cui ai punti b.1 e b.2, del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'eventuale verifica preventiva da parte dell'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato della sussistenza dei presupposti per l'abbattimento, i quali dovranno costituire oggetto di Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale) attestante il verificarsi delle condizioni per l'abbattimento e completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere.

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo.

Nel caso di cui al punto b.4, del comma 2, dovrà essere allegato relativo permesso di costruire.

3.4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato in originale il bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria (tramite piattaforma pagoPa), determinati come indicato nel successivo art. 15.

4. A compensazione di ogni albero da abbattere, nella domanda il proprietario del fondo su cui insiste la pianta si deve impegnare alla piantumazione di nuova alberatura simile a quella da abbattere od altra essenza autoctona o comunque indicata dall'ufficio competente nell'autorizzazione, delle dimensioni minime di norma di centimetri 18/20 di circonferenza misurata a metri uno da terra, ed altezza non inferiore a 2,00 metri (all'impianto), al fine di garantire un migliore attecchimento e un migliore sviluppo dell'apparato radicale privo di difetti, [in ragione del valore biologico/ornamentale della pianta abbattuta].

Per gli abbattimenti effettuati in aree di riserva, consentiti nei casi annoverati nel Piano di Gestione (PdG), per ogni alberatura abbattuta, il proprietario è tenuto a ripiantumare almeno una nuova alberatura della stessa specie o secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente in sede di rilascio del nulla osta.

Il mancato reimpianto è sanzionato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) ed e); ed il mancato attecchimento,

constatato entro un anno dal reimpianto, da parte dell'ufficio Ambiente, da tecnico all'uopo incaricato o da personale di Polizia Locale, comporta l'obbligo di nuovo reimpianto.

In caso di indisponibilità concreta dello spazio necessario al reimpianto nel luogo di dimora della pianta, qualora l'area non sia sottoposta a vincolo paesaggistico, l'Ufficio comunale potrà motivatamente autorizzare il reimpianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale, prioritariamente nella località specifica del Comune di Fiumicino da dove è stata/e abbattuta/e la/e pianta/e.

Il tecnico incaricato, firmatario del progetto di rinnovo, avrà l'onere della comunicazione di cui al successivo comma 7.

4. A seguito del ricevimento della domanda da inoltrare all'indirizzo pec istituzionale protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, l'ufficio competente di cui al comma 1, accertata d'ufficio l'esistenza dei necessari presupposti ai sensi del presente regolamento, può procedere al sopralluogo per la verifica delle condizioni dichiarate nella domanda; a seguito dell'eventuale sopralluogo redige relazione di istruttoria, proponendo l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda.

Nel caso di rigetto motivato della domanda rimangono a carico del proprietario la responsabilità civile della/e pianta/e.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della domanda, e previa acquisizione da parte dell'ufficio dell'eventuale saldo spese istruttorie dovuto ai sensi dell'art. 15, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie, ovvero si procederà alla negazione motivata dell'autorizzazione.

I termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti per il tempo necessario per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

L'ufficio di cui al comma 1 può richiedere per una sola volta integrazioni alla documentazione presentata o modifiche dell'intervento; in tal caso il termine di istruttoria rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

5. Qualora la/e alberatura/e ricadano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 42/04, la procedura amministrativa seguirà quanto stabilito dalla medesima e dal D.P.R. n. 31/2017.

L'autorizzazione paesaggistica, di cui all' art. 146, del d.lgs 42/04, andrà acquisita tramite S.U.E. (sportello unico edilizia), sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino, secondo le procedure ivi stabilite.

6. Per le alberature ricadenti nella RNS del Litorale Romano, verificata la procedibilità dell'istanza da parte dell'ufficio di cui al comma 1, questo richiederà il parere dell'ufficio preposto alla tutela della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Il n.o., ai sensi dell'art. 37 del R.A. del PdG, sarà rilasciato entro 30 gg dall'acquisizione dell'istanza da parte dell'ufficio di cui al co. 1. Ove previsto dal PdG il n.o. sarà rilasciato a seguito del parere vincolante della Commissione di riserva di cui all'art. 36 del R.A. del PdG .

In particolare per quanto concerne le alberature di pino in ogni istanza di abbattimento presentata dovrà essere dichiarato e dimostrato l'avvenuto trattamento imposto dalla lotta obbligatoria contro la Toumeyella parvicornis (Cockerell) di cui al DM del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3/06/2021 e della DGR 548/2021.

In generale ogni qual volta venga decretata la lotta obbligatoria a parassiti, funghi ecc. dovranno essere eseguiti gli interventi, le segnalazioni e gli adempimenti previsti dai relativi decreti e dispositivi. L'attuazione di tali adempimenti dovranno essere dichiarati dall'istante.

7. L'autorizzazione ha validità di mesi 6 (sei) dalla data di rilascio.

Il soggetto autorizzato, anche tramite il proprio tecnico incaricato, è tenuto a dare comunicazione, a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, con almeno cinque giorni di anticipo, della data di avvio delle operazioni di abbattimento.

Entro trenta giorni dal termine dei lavori di abbattimento, deve inoltre essere presentata al servizio di cui al comma 1, una comunicazione, a firma congiunta del richiedente dell'autorizzazione e del tecnico incaricato della perizia precedentemente presentata, attestante l'avvenuto reimpianto come prescritto

dall'autorizzazione stessa corredata da idonea documentazione fotografica e geolocalizzazione della/e stessa/e.

Resta inteso che qualora l'abbattimento avvenga durante i mesi estivi (da giugno a settembre) l'intervento di reimpianto andrà effettuato a partire dal mese di ottobre.

L'omessa comunicazione di reimpianto nel termine sopra stabilito costituisce, motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1, lettera d).

A tal fine l'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato, col supporto di personale tecnico all'uopo incaricato o degli agenti di Polizia Locale, potrà eseguire dei sopralluoghi a campione per la verifica dell'avvenuta messa a dimora e attecchimento delle nuove alberature.

8. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nell'autorizzazione si procederà alla revoca della stessa con applicazione delle relative sanzioni.

9. Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.

10. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

Art. 4 Sostituzioni e trapianti

1. Il Comune di Fiumicino favorisce l'incremento del patrimonio vegetale, sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici, paesaggistici ed ambientali vigenti.

Nella scelta delle specie da impiantare devono essere privilegiate le specie locali, così da rafforzare il carattere identitario del luogo, garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie, favorire la biodiversità e assicurare un popolamento arboreo e arbustivo sano:

Scelta della specie idonee ad essere utilizzate:

- specie arboree autoctone caducifoglie;
- specie arboree autoctone sempreverdi;
- specie arboree caducifoglie non spontanee nell'orizzonte mediterraneo;
- specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate;
- specie arbustive autoctone.

2. La scelta del materiale vivaistico da impiegare nelle nuove piantagioni deve rispondere a standard di qualità elevata. Il materiale da utilizzare deve essere privo di difetti, alterazioni, lesioni, esente da fitopatie e attacchi parassitari al fine di offrire la massima garanzia di attecchimento e ideali condizioni di sviluppo. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte, con buche o trincee di piantagione adeguatamente dimensionate, da effettuarsi nei periodi climatici favorevoli.

3. Gli interventi di trapianto, correddati da relazione tecnica, sono assoggettati a comunicazione alla competente Area Ambiente servizio verde pubblico e privato, che nel termine di trenta giorni, potrà eventualmente procedere al rilascio di eventuali prescrizioni e condizioni ovvero alla negazione dell'intervento. Superato il predetto termine senza espressione di parere da parte del Comune, il trapianto deve intendersi autorizzato. Resta salva l'acquisizione dei pareri degli enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti nell'area d'intervento.

4. Al fine di ridurre al minimo i rischi di morta da trapianto occorre preparare l'esemplare arboreo e arbustivo con specifici accorgimenti tecnici:

- la preparazione della pianta dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze delle specie;
- lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare;

- c) il trapianto va effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta e durante la fase di riposo vegetativo, cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;
- d) la chioma delle piante, prima dell'estirpazione, deve leggermente essere ridotta come l'apparato radicale; la chioma rimasta deve essere irrorata da sostanze anttraspiranti in formulati commerciali;
- e) dopo il trapianto, è necessario utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione come la copertura del fusto con telo di juta, da rimuovere nella primavera successiva all'epoca del trapianto.

5. Nel caso in cui gli alberi si trovino in una posizione incompatibile con la realizzazione di un'opera pubblica, l'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato rilascia parere obbligatorio e vincolante sulla opportunità del loro trapianto e/o la sostituzione anche in base al loro valore ornamentale e culturale, impartendo le necessarie prescrizioni conformi alle migliori tecniche agronomiche al fine di garantire l'attecchimento e il vigore dei soggetti trapiantati. Tale valore deve essere in ogni caso determinato ai fini dell'eventuale compensazione. In zone dove è necessario un diradamento della popolazione arborea, si privilegia il riutilizzo degli individui sovrannumerari per riforestare aree scarsamente alberate.

Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, si valutano le possibili alternative e si definiscono compiutamente le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti, attuate e verificate nel tempo dalla citata Area Ambiente.

Art. 5 Interventi di potatura

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di gestione del patrimonio forestale, la potatura deve essere effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia.

2. La potatura è consentita senza necessità di autorizzazione esclusivamente per la rimozione:

- a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo;
- b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
- c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.

3. La potatura e la spalatura dei rami vivi deve limitarsi al terzo inferiore della profondità della chioma verde.

4. L'intervento può praticarsi:

- dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
- tutto l'anno per le conifere resinose.

5. Sono fatte salve eventuali variazioni dei periodi di potatura stabilite dalla regolamentazione regionale.

6. Per le specie affette da fitopatie, devono osservarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando il rispetto delle specifiche disposizioni eventualmente esistenti in materia.

In casi particolari in cui sia necessario effettuare potature per scopi fitosanitari possono essere autorizzate potature straordinarie indipendentemente dai periodi prescritti su specifiche piante; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'eventuale verifica preventiva da parte dell'ufficio competente dell'area Ambiente servizio verde pubblico e privato della sussistenza dei presupposti per la potatura straordinaria, i quali dovranno costituire oggetto di relazione tecnica (a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale) attestante il verificarsi delle condizioni per la potatura straordinaria e completa di documentazione fotografica delle alberature da potare. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da potare.

7. Per le alberature insistenti nella RNS del Litorale Romano si applica quanto previsto nel PdG.

In particolare per le sole aree di tipo 2 gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo equilibrato delle piante di cui al punto IV del co. 6 dell'art. 37 del R.A. del PdG sono esclusi dall'acquisizione del nulla osta della Riserva.

Art. 6 Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

1. L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.
2. Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.
3. La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Gli interventi di potatura, di ristrutturazione e/o di mantenimento, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
- taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumerario;
- riduzione, ove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno); branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfezati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Gli interventi di potatura, di ristrutturazione e/o di mantenimento, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione dei rami secchi;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- eventuale diradamento dei rami;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfezati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

C) Rimonda delle palme

Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura dello stipite.

I lavori di rimonda dovranno prevedere:

- accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
- asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione comunale. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;

- le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;
- nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecciate allo stipite della palma dai ramponi possono essere fonte di infezione parassitaria;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura dovranno essere sempre accuratamente disinfezati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

Art. 7 Salvaguardia delle piante e del suolo

1. Per tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, l'operazione deve eseguirsi ad una distanza superiore a mt. 3,00 dal fusto. Se tale intervento non consente di rispettare tale distanza il rilascio dell'autorizzazione è vincolata alla presentazione preventiva di relazione fitostatica a firma di professionista abilitato ed iscritto al proprio albo e convalidata dall'ufficio competente comunale che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione. L'eventuale realizzazione di scavi in prossimità degli apparati radicali, in assenza di autorizzazione, è sanzionata con la sanzione di cui all'art. 16 comma 1 lettera b).
2. In tutti i lavori di scavo che interessano zone alberate è obbligatoria la presenza di un tecnico abilitato che sovraintenda i lavori.
3. Il tecnico di cui al comma 1, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l'idonea profilassi e valuterà la stabilità dell'albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un'apposita relazione tecnica, fitosanitaria e fitostatica, da inviare all'indirizzo pec: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it all'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni lavorativi dall'evento occorso.
4. Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi tutti gli alberi devono essere muniti di una robusta protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.
5. Per i ripristini su marciapiedi in presenza di alberature con aiuola a raso e non definite, deve essere lasciato un collare non inferiore a cm. 40 dal fusto.
6. Sono vietate pavimentazioni, accumulo di materiale di risulta o simili alla base del tronco per una superficie di diametro pari a due volte quelle del tronco.
7. È vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.
8. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti che possono arrecare danno alle piante.
9. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero):
 - a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica;
 - b) l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 (quattro) volte il diametro del fusto;
 - c) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - d) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - e) l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - f) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
 - g) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - h) l'utilizzo di mezzi con cingoli metallici nella ZPR (zona di protezione radicale dell'albero).
10. Tutti gli alberi e gli arbusti presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza al fine di evitare danni agli apparati radicali.
11. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l'irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di

idoneo materiale-cuscinetto.

12. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto o eliminati con idonee potature.

13. Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante devono essere prontamente rimossi.

14. La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche.

15. Il transito di mezzi pesanti (oltre 35 q) all'interno dell'Area di Pertinenza dell'Albero (APA) è consentito solo allorché non sia possibile utilizzare altro percorso.

16. Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica nonché antincendio ed eventuali servizi igienici a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere racchiusi, o almeno coperti da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico.

17. A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la ditta esecutrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell'alberatura o della sua sostituzione.

18. L'Amministrazione si riserva di eseguire i controlli e le verifiche necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la tutela del patrimonio vegetale. Qualora emergano difformità di carattere tecnico nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione dispone i conseguenti interventi correttivi. Nei casi in cui la difformità sia grave e non possa essere sanata o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni correttive, l'Amministrazione dispone la sospensione dei lavori contestando immediatamente l'accaduto al soggetto esecutore dei lavori. A tal fine l'Amministrazione si avvale delle figure tecniche idonee.

19. Le opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche che ricadono all'interno delle aree verdi, devono essere documentate e inserite all'interno di una planimetria. La valutazione da parte della Direzione Lavori della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti deve avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re-interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi). Le ditte esecutrici devono ripristinare le condizioni ambientali dell'area a verde a seguito di eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

Articolo 7.1 Difesa Fitosanitaria

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato, sia in ambito pubblico che privato, con prodotti fitosanitari ed avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti, devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora. I trattamenti chimici devono essere eseguiti in base ai principi della lotta integrata, in conformità al D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 e ss.mm.ii.

2. Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre le condizioni di stress per le piante e a garantire loro ottimali condizioni vegetative attraverso:

- la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi;
- l'adozione di misure che preservino le piante da possibili danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- la conformità degli interventi di potatura a quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.

3. Tutti gli interventi di natura fitosanitaria in area pubblica, fatta eccezione per quelli endoterapici, devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso visibile alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'intervento sia diurno che notturno, mediante cartelli e/o mezzi d'informazione locali. Nel caso di parchi o ville,

laddove necessario, viene disposta la chiusura temporanea. È fatto obbligo ai responsabili degli interventi il rispetto del tempo di rientro. Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di intervento nelle ore notturne.

4. È obbligatoria l'adozione di misure di protezione degli operatori e degli utenti.
5. Gli interventi fitosanitari sulle alberature ad alto fusto in area privata e le cause per le quali si interviene, devono essere comunicati preventivamente all'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato, alla quale dovranno essere contestualmente trasmesse le schede tecniche dei prodotti che si intende utilizzare.
6. Durante le fioriture è vietato ricorrere a trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee.
7. Tutti i trattamenti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, privilegiando tecniche secondo il criterio della minore invasività.

Art. 8 Salvaguardia dei terreni inculti

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle aree del Comune, di effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro del territorio comunale, non sussistano problemi fitosanitari e d'incendio, con l'obbligo di asportare i prodotti dello sfalcio.
2. L'eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f) del presente regolamento. Il Dirigente dell'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato provvederà inoltre ad ingiungere con ordinanza il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'ordinanza, il servizio preposto potrà provvedere in danno, addebitando le spese sostenute per l'intervento al proprietario inadempiente.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza del Sindaco ovvero del Dirigente competente, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
4. Il Corpo della Polizia locale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Art. 9 Altri interventi prescritti

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade pubbliche o alle piste ciclabili di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
2. Qualora per qualsiasi causa cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la proprietà pubblica quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri quattro dal piano stradale.
3. In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio comunale o da organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice civile.
4. Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere.
5. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento in merito alle distanze di piante e dei relativi rami dai confini di proprietà private, valgono tutte le norme contenute nel codice civile, nel codice della strada e nel vigente regolamento edilizio comunale.
6. Per gli interventi AIB da attuare nei periodi di maggior pericolo si rimanda a quanto disposto nelle ordinanze sindacali emanate in occasione di ogni campagna AIB nonché, per le aree incluse nella riserva, a quanto previsto dal relativo piano AIB.

Art. 10 Smaltimento dei rifiuti vegetali

Lo smaltimento e/o conferimento di sfalci e potature deve seguire le prescrizioni previste e pubblicate all'interno del sito internet "Fiumicino Differenzia" nella sezione "potature e sfalci".

Inoltre si ricorda che è fatto divieto di accumulo degli esiti di pulizia, potatura e abbattimenti sulla pubblica via per un tempo superiore alle 24 ore.

Art. 11 Uso e tutela delle aree a verde pubblico

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.

2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento ed il danneggiamento di strutture e arredi complementari.

3. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato:

- l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di vigilanza, di commercio ambulante in possesso di autorizzazione, motocarrozette per portatori di handicap, mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
- imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
- asportare terra;
- eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;
- introdurre specie alloctone invasive;
- appendere a piante ed arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie;
- versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi al di fuori delle aree all'uopo predisposte;
- effettuare la pulizia dei veicoli;
- catturare o molestare animali selvatici, fatti salvi eventuali interventi di bonifica ed igiene;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui vasi ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi. In ogni caso le deiezioni dovranno essere raccolte immediatamente e smaltite correttamente;
- calpestare i prati ove espressamente indicato.

4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

Art. 12 Utilizzazione delle aree verdi pubbliche per manifestazioni ed eventi

1. Nel caso in cui soggetti pubblici o privati volessero intraprendere iniziative, manifestazioni, feste, sagre od altri eventi riguardanti aree a verde pubblico, le stesse, in modo complementare ad altre autorizzazioni, dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dal servizio comunale competente, che impartirà le opportune prescrizioni e ne controllerà l'esecuzione.

2. Per la realizzazione delle manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, i soggetti autorizzati, dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, opportunamente distanziati dalle piante in genere e comunque non a contatto diretto dei tappeti erbosi;
- le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni e sostegno in genere. Qualora si rendesse necessaria l'installazione di materiale elettrico, essa dovrà essere autorizzata dal servizio comunale competente, il quale dovrà disporre il fissaggio delle stesse con materiali idonei ed atti ad evitare

danni alle piante;

- attorno alle piante dovrà essere lasciata libera un'area di diametro non inferiore a tre metri, onde non danneggiare gli apparati radicali. Per evitare il costipamento del terreno, entro tale area non dovranno essere installate strutture di alcun genere né potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzi;
- l'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su viali all'uopo predisposti, ove esistenti;
- il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione. Le modalità tecniche e le entità dell'intervento di ripristino (che potrà comprendere, a seconda del danneggiamento, operazioni di risemina, concimazione e rigenerazione) verranno precise dai competenti uffici comunali.

3. Al richiedente sarà addebitata ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa. La valutazione dei danni arrecati alle alberature, alla pavimentazione, al manto erboso e alle strutture verrà eseguita dai competenti uffici comunali per l'addebito al richiedente.

4. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi e di loro parti (anche con il concorso di eventi atmosferici), causata da interventi eseguiti dagli organizzatori della manifestazione, rimane a carico degli stessi.

Art. 13 Condotta dei cani in aree pubbliche

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano la conduzione dei cani in aree pubbliche, ai cani muniti di guinzaglio o museruola, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato con atto della Giunta comunale; o nei parchi non sufficientemente ampi da garantire la distanza di cui al comma 5.

2. All'interno delle aree verdi comunali, sono individuate con atto di Giunta comunale aree destinate ai cani, denominate "Aree di sgambatura".

3. Le aree di sgambatura avranno superficie non inferiore a 600 metri quadrati e saranno dotate di recinzione con rete metallica plastificata verde di altezza non inferiore a metri 1,80 su paletti in ferro zincati e verniciati verdi ovvero in legno a sezione circolare trattato in autoclave. Saranno inoltre dotate di un cancello pedonale, con chiusura dall'interno e dall'esterno, e di un cancello carrabile per l'ingresso dei mezzi di manutenzione.

4. Nelle aree di sgambatura i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario o del detentore e senza danno alle strutture presenti. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

5. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

6. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte dei cani.

7. I proprietari ed i conduttori dei cani hanno altresì l'obbligo di rimuovere le deiezioni dei loro animali nelle aree pubbliche, utilizzando idonea attrezzatura (paletta e sacchetto o sacchetto monouso o altro contenitore a tenuta stagna per la raccolta delle feci). A tal fine i proprietari e i conduttori dei cani devono risultare in possesso di tale attrezzatura in ogni momento ed in ogni luogo in caso di controllo.

8. È fatto divieto di condurre i cani nelle aree provviste di specifica segnaletica di divieto e comunque in aree ospedaliere, scolastiche e nelle aree adibite a parco giochi; restano esclusi dal divieto i cani utilizzati dalle forze di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni istituzionali e quelli utilizzati per l'accompagnamento dei non vedenti.

Art. 14 Edilizia privata

I progetti per la realizzazione di interventi edilizi che includano anche aree destinate a verde, ovvero che interessino aree verdi o alberature oggetto del presente regolamento, dovranno essere corredata, in sede di presentazione all'Area competente al rilascio del permesso di costruire, della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

L'area Edilizia procederà con l'istruttoria per la valutazione degli abbattimenti e delle ripiantumazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme di PRG, ed in via straordinaria potrà richiedere il nulla osta all'Area Ambiente, servizio verde pubblico e privato, per le valutazioni del caso.

La relazione tecnica di cui all'art. 3, dovrà contenere le informazioni previste dall'articolo stesso e dimostrare il rispetto delle condizioni generali e particolari previste dal presente regolamento, nonché dalle vigenti norme in materia forestale nazionali e regionali.

La relazione dovrà inoltre individuare i vincoli esistenti nell'area oggetto di intervento e comprovare la compatibilità dell'intervento medesimo con i vincoli gravanti.

La planimetria di cui all'art. 3, redatta in scala di agevole visibilità (min. 1:500), dovrà riportare :

- i perimetri e la natura delle nuove edificazioni;
- le alberature esistenti, con indicazione di quelle da abbattere perché interferenti con le nuove edificazioni;
- le alberature di nuovo impianto, in numero non inferiore a due volte quello delle piante da abbattere, la loro nomenclatura e la loro posizione;
- le ulteriori alberature o arbusti da porre a dimora ai sensi del PRG vigente.

Nel caso in cui dalla relazione tecnica emerga l'indisponibilità effettiva dello spazio necessario al reimpianto nel luogo originario di dimora della/e pianta/e, l'Area Ambiente, servizio verde pubblico e privato, valuterà in via straordinaria il reimpianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale, con priorità nella medesima località del Comune di Fiumicino in cui è avvenuto l'abbattimento della/e alberatura/e; resta inteso che nel caso in cui il reimpianto su area pubblica ricada in area vincolata, le procedure e i costi per l'acquisizione di pareri prodromici, saranno a carico del proponente.

Per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 42/04, il parere di cui al comma precedente dovrà essere acquisito in via preventiva secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 5.

Resta inteso che gli abbattimenti e le ripiantumazioni dovranno essere autorizzate dall'Area Ambiente, servizio verde pubblico e privato, successivamente al rilascio del Permesso di Costruire e prima dell'inizio lavori e ne dovrà essere fatta annotazione sul medesimo.

Art. 15 Spese istruttorie

1. Nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di alberature inferiore o uguale a 5 (cinque), le spese istruttorie sono forfettariamente fissate in € 100,00 (euro cento/00); tale somma è comprensiva degli oneri per la prima richiesta di integrazioni e per il sopralluogo.

2. Per ogni richiesta di integrazione o sopralluogo successivi ai primi, dovranno essere corrisposti a titolo di rimborso spese istruttorie ulteriori € 25,00 (euro venticinque/00).

3. Nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di piante superiore a 5 (cinque), le spese istruttorie saranno determinate in ragione di € 25,00 (euro venticinque/00) per pianta, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

4. Scaduti i 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, senza avere effettuato l'intervento, il richiedente dovrà presentare nuovamente l'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3 e il pagamento delle spese di istruttoria di cui ai commi precedenti.

5. Per le istanze inerenti alberature insistenti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano i diritti istruttori dovranno essere incrementati del 25% fino al raggiungimento di un incremento massimo di € 100.

Art. 16 Sanzioni

1. Salvo nel caso in cui la violazione sia contemplata dalla normativa vigente come reato e ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti normative, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/1981, annualmente indicizzate, come di seguito specificato:

LETTERA	OGGETTO	IMPORTO SANZIONE
a)	Abbattimento di essenze arboree, pubbliche o private, senza autorizzazione (per ogni alberatura abbattuta)	€ 500,00
b)	Danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma	€ 300,00 a pianta
c)	Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo	€ 300,00
d)	mancata comunicazione reimpianto alberatura/alberature, in base al progetto di rinnovo	€ 300,00 a pianta
e)	mancato reimpianto	€ 500,00 a pianta
f)	Mancato rispetto dell'obbligo di salvaguardia e manutenzione dei terreni inculti	€ 300,00
g)	Transito con mezzi motorizzati sulla viabilità interna alle aree verdi	€ 50,00
h)	Transito o sosta con mezzi motorizzati su manto erboso	€ 100,00
i)	Sosta con mezzi motorizzati su aree pavimentate interne alle aree verdi	€ 50,00
l)	Utilizzazione senza autorizzazione delle aree verdi per manifestazioni	€ 500,00
m)	Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al pagamento dei danni)	€ 200,00
n)	Danneggiamento di essenze vegetali	€ 100,00
o)	Affissione di cartelli o altro agli alberi	€ 100,00
p)	Accensione di fuochi	€ 200,00
q)	Asporto di terra o coticò erboso	€ 150,00
r)	Accesso con cani in zone interdette	€ 50,00
s)	Mancata asportazione degli escrementi	€ 100,00
t)	Mancato possesso di paletta e sacchetto per escrementi	€ 25,00
u)	Mancata chiusura dei cancelli delle aree di sgambatura	€ 50,00
v)	Errato conferimento di rifiuti vegetali all'interno dei mastelli per utenze domestiche e non domestiche	€ 100,00
z)	Ogni altra contravvenzione al regolamento non prevista nel presente articolo	€ 50,00

2. Coloro che, senza autorizzazione, effettueranno interventi sulle alberature oggetto del presente regolamento saranno altresì obbligati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie indicati dall'Ufficio verde pubblico, di valore pari al danno arrecato.

3. All'accertamento delle infrazioni ed alla contestazione delle sanzioni di cui al presente regolamento

procederà il personale del Corpo della Polizia Locale.

Articolo 17 - Trattamento dati personali

- Il Trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa europea, Regolamento 679/2016/UE, e nazionale, d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti o condivisi in occasione dello svolgimento delle specifiche attività saranno trattati esclusivamente per le finalità perseguiti e previste. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e tutela della riservatezza e dei diritti della persona e si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.
- L'informativa completa redatta dal Comune di Fiumicino, resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente sotto la voce "Privacy".
- Con separato provvedimento o atto in occasione della definizione delle specifiche attività, sarà disciplinato, di volta in volta, sulla scorta della fattispecie concreta, il relativo impianto sul trattamento e la protezione dei dati personali, ivi compresa la definizione dei ruoli. Ove si rinvenga una responsabilità esterna del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE), in relazione alle attività previste, il soggetto individuato dovrà operare sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nell'atto di nomina che sarà all'uopo predisposto.



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

AREA AMBIENTE E RISERVA – STRATEGIA DEL TERRITORIO E PROGETTAZIONE – PROJECT FINANCING – FONDI STRUTTURALI
Servizio Verde Pubblico e Privato

Modulo "A"

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al taglio di alberature private.

(DATI OBBLIGATORI ANCHE AI FINI DI UNA VERIFICA SULLA SUCCESSIVA RIPIANTUMAZIONE).

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a (prov. di)
il , residente in
Via n. CAP.
PEC (obbligatoria in caso di imprese/professionisti)
tel., avendone il pieno titolo richiesto dalla legge in quanto proprietario/a
(ovvero) dell'immobile sito in Fiumicino,
località
Via/Piazza n., distinto al catasto al
Foglio particella.....;

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiera, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

come previsto dal "regolamento comunale del verde pubblico e privato", l'autorizzazione all'abbattimento di n. alberatura/e di
ubicate in Comune di Fiumicino, nell'area indicata in
premessa;
a tal fine

DICHIARA

1. Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta
e che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
2. Che l'abbattimento riguarda essenze arboree ricadenti in una delle seguenti condizioni (*barre la casella di interesse*):

- pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
- rischio per la pubblica incolumità derivante dal permanere della alberatura e conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittime, realizzate in virtù del/i seguente/i regolare/i titolo/i abilitativo/i rilasciato/i dal Comune ovvero licenza/concessione edilizia n. del e successive n. del intestata/e a ovvero edificate in data con;
- esistenza di fitopatie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
- interferenza con interventi edilizi autorizzati dal Comune di Fiumicino con atto n. del

prot. n. del, che si allega in copia alla presente domanda;

3. Che le essenze arboree di che trattasi, ovvero l'area sul quale vegetano le stesse (*barrare la casella di interesse*):

- non ricadono in terreni soggetti ad alcun vincolo, diretto o indiretto, di tutela archeologica, ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, idrogeologica, boschiva, con particolare riferimento al d.lgs. 42/2004, e DPR 31/2017;
- sono soggette ai vincoli di tutela indicati nella relazione tecnica allegata alla presente domanda, e che l'abbattimento è conforme ai predetti vincoli per le seguenti motivazioni (*barrare la casella di interesse*):
 - è/sono stato/i ottenuto/i il/i relativo/i nulla osta di legge allegato/i in copia;
 - l'acquisizione del parere di RNSLR avverrà d'ufficio;
 - trattasi di opere per le quali NON necessita il nulla osta/parere di legge, in quanto

4. Che per il suddetto intervento (*barrare la casella di interesse*):

- è stato ottenuto nulla osta condominiale (allegato in copia);
- è stato ottenuto nulla osta dei comproprietari dell'immobile in cui ricade/ono le piante da abbattere (trasmettere delega);
- è stato ottenuto nulla osta delle proprietà confinanti interessate (allegato in copia);
- non è pendente alcun provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Fiumicino o da altri enti ed istituzioni a ciò preordinati.

5. Che per il suddetto intervento si impegna, entro trenta giorni dal termine dell'intervento di abbattimento, a trasmettere all'Area Ambiente servizio verde pubblico e privato una comunicazione, a firma congiunta del richiedente dell'autorizzazione e del tecnico incaricato delle perizie precedentemente presentata, attestante l'avvenuto reimpianto come prescritto dall'autorizzazione stessa corredata da idonea documentazione fotografica e geolocalizzazione della/e stessa/e.

L'omessa comunicazione di reimpianto, nel termine sopra stabilito, costituisce motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1 lett. c) e d).

Il mancato reimpianto, nel termine sopra stabilito, costituisce motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 16 comma 1 lett. c) ed e).

6. Che per il suddetto intervento si autorizza l'eventuale sopralluogo da parte di personale del Servizio Ambiente – verde pubblico e privato e/o agenti di Polizia Locale o personale tecnico incaricato.

ALLEGA

dichiarazione dei trattamenti effettuati imposti dalla lotta obbligatoria contro la Toumeyella parvicornis (Cockerell) di cui al DM del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3/06/2021 e della DGR 548/2021 per quanto concerne le istanze di abbattimento inerenti alberature di pino.

(nei casi di pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali):

- Relazione a firma di tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale o perito agrario o biologo), completa di perizia tecnica e scheda vta con la descrizione dei bersagli dell'ipotetico schianto, documentazione fotografica idonea (per rappresentazione e dimensione) delle alberature da abbattere, che attestino e rappresentino chiaramente lo stato di salute precario della pianta e/o la situazione di rischio per la pubblica o privata incolumità. Nella relazione dovranno essere evidenziati gli eventuali vincoli a cui è sottoposta l'area sulla quale è/sono ubicato/i l'albero/i da abbattere.
- planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da ripiantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo.
- Unicamente per le alberature ricadenti nella RNSLR nel caso in cui i difetti dichiarati non siano riscontrabili dalla sola analisi visiva potranno essere richiesti dall'Amministrazione i risultati di prove strumentali.

(nei casi di rischio per la pubblica incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittime, derivanti dal permanere della/e alberatura/e):

- relazione tecnica a firma di professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile,

ecc.), con la descrizione dei bersagli dell'ipotetico schianto, documentazione fotografica idonea (per rappresentazione e dimensione) delle alberature da abbattere e delle strutture danneggiate, che attesti la situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità dovuta ai danni causati dalla pianta alle strutture. Nella relazione dovranno essere evidenziati gli eventuali vincoli a cui è sottoposta l'area sulla quale è/sono ubicato/i l'albero/i da abbattere;

- planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e geolocalizzazione della/e pianta/e da abbattere e delle strutture a rischio di compromissione, oltre alle piante/a da ripiantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo;

(nei casi di richiesta per esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo):

- relazione tecnica (a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale) attestante il verificarsi delle condizioni per l'abbattimento, completa di documentazione fotografica idonea (per rappresentazione e dimensione) delle alberature da abbattere;
- planimetria con stralcio catastale e in scala adeguata con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione con allegato progetto di rinnovo. *(nei casi di richiesta per interferenza con interventi edilizi autorizzati):*
- copia del permesso di costruire n. del;
- copia conforme della planimetria di progetto approvata, con indicazione dei perimetri e della natura delle nuove edificazioni, delle alberature esistenti, di quelle da abbattere perché interferenti con le nuove edificazioni, delle alberature di nuovo impianto, in numero non inferiore a due volte quello delle piante da abbattere, della loro nomenclatura e posizione;
- fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

- Marca da bollo da € 16,00;
- Attestazione di pagamento per i diritti di istruttoria pari ad € 100,00 da versare tramite pagamento su circuito PagoPA (disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione siti tematici – portale dei pagamenti pagoPa e selezionando il servizio di interesse) calcolati come segue, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato:
 - 1) nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di alberature inferiori o uguale a 5 (cinque), le spese istruttorie sono forfettariamente fissate in € 100,00 (euro cento/00); tale somma è comprensiva degli oneri per la prima richiesta di integrazioni e per il sopralluogo;
 - 2) nel caso di richiesta di abbattimento di un numero di piante superiore a 5 (cinque), le spese istruttorie sono determinate in ragione di € 25,00 (euro venticinque/00) per pianta;
 - 3) Per le istanze inerenti alberature insistenti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano i diritti istruttori dovranno essere incrementati del 25% fino al raggiungimento di un incremento massimo di 100 €.

altro

Il Trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa europea, Regolamento 679/2016/UE, e nazionale, d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti o condivisi in occasione dello svolgimento delle specifiche attività saranno trattati esclusivamente per le finalità perseguitate e previste. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, licetità, trasparenza, minimizzazione e tutela della riservatezza e dei diritti della persona e si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.

L'informativa completa redatta dal Comune di Fiumicino, resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente sotto la voce "Privacy".

Con separato provvedimento o atto in occasione della definizione delle specifiche attività, sarà disciplinato, di volta in volta, sulla scorta della fattispecie concreta, il relativo impianto sul trattamento e la protezione dei dati personali, ivi compresa la definizione dei ruoli. Ove si rinvenga una responsabilità esterna del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE), in relazione alle attività previste, il soggetto individuato dovrà operare sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nell'atto di nomina che sarà all'uopo predisposto.

Data

FIRMA*

* per imprese e professionisti è necessaria la firma digitale, anche per gli elaborati allegati